



REGOLAMENTO PER I RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO (Artt. 9 e 10 dello Statuto Comunale)

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'11/7/1996 - delib. n° 128
Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 26/8/1996

IN VIGORE DAL 26/8/1996

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - ELENCO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Articolo 2 - MODALITA' D'ISCRIZIONE-CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Articolo 3 - EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

Articolo 4 - CONSULTE DI SETTORE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Articolo 5 - FINALITA' DELLE CONSULTE DI SETTORE

Articolo 6 - ORGANI DELLA CONSULTA DI SETTORE

Articolo 7 - PRESIDENTE DELLA CONSULTA

Articolo 8 – ESECUTIVO

Articolo 9 - ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DI SETTORE

Articolo 10 - COMMISSIONE DI COORDINAMENTO INTERSETTORIALE TRA LE CONSULTE

Articolo 11 - FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELLE CONSULTE

Articolo 1 - ELENCO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Sono "Forme associative", ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Comunale, i gruppi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le altre realtà che siano riconducibili all'area del "Terzo Settore" (o settore No profit), che siano espressione della Comunità locale e che siano portatrici di interessi collettivi, ovvero siano produttrici di servizi di interesse collettivo.

La qualifica di "Forma associativa" è rilevante esclusivamente per quanto stabilisce il presente regolamento. E' istituito l'Elenco comunale delle Forme associative, al solo scopo di consentire la partecipazione dei soggetti così individuati alle scelte politico amministrative ed al fine di avere la possibilità di affidare loro compiti di pubblico interesse, ai sensi dello Statuto Comunale, coordinati con il sistema degli interventi pubblici. Ciò allo scopo di ampliare e diversificare le possibilità di intervento e di risposta sia nel campo dei bisogni emergenti e crescenti di natura sociale e/o culturale della comunità locale che in quella di natura ambientale. Conseguentemente l'iscrizione nel suddetto elenco non interferisce coi requisiti richiesti ad altri fini dalla legge e non è finalizzata alla stipula di convenzioni.

Unica condizione per l'iscrizione nel suddetto Elenco è l'esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale, ancorché la Forma Associativa non abbia sede nel Comune o non sia iscritta nell'Elenco Regionale. Qualora raggruppamenti di Forme associative si iscrivano all'Elenco possono rappresentare esclusivamente i soggetti aderenti che non abbiano già ottenuto singolarmente l'iscrizione.

L'Elenco è articolato per Settori di attività e di impegno così individuate:

1. la tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale e la promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale;
2. la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali, della natura e del patrimonio storico ed artistico;
3. la promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale che valorizzi e impegni le diverse espressioni dell'associazionismo culturale modenese sia d'ispirazione laica, che religiosa;
4. la tutela dei diritti e la promozione della persona, l'appoggio ai singoli in difficoltà nell'espletamento dei propri doveri;
5. la promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative;
6. il sostegno ai compiti di cura e la promozione delle politiche familiari;
7. la promozione ed il coordinamento delle iniziative in ambito giovanile;
8. la promozione ed il coordinamento delle iniziative proprie delle associazioni femminili.

Al solo fine dell'iscrizione nell'elenco sono richiesti i seguenti requisiti che debbono risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo della Forma Associativa:

- assenza di qualsiasi scopo di lucro;
- ordinamento interno a base democratica;
- organismi rappresentativi regolarmente costituiti;
- almeno un anno di effettiva attività, perdurante al momento della domanda ed una prevedibile continuità operativa.

Eccezionalmente possono essere iscritte associazioni di nuova costituzione che presentino un valido progetto di attività e forniscano garanzie di operatività.

Le forme associative iscritte ad albi e registri regionali e provinciali del volontariato e dell'associazionismo sono iscritte d'ufficio nell'elenco.

Articolo 2 - MODALITA' D'ISCRIZIONE-CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'iscrizione nell'Elenco delle Forme associative è disposta dal Sindaco al quale deve essere indirizzata la relativa domanda.

Nella domanda devono essere specificati la denominazione della Forma Associativa, la sede o il recapito, il nome del rappresentante o del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Modena.

Alla domanda devono essere allegate:

- copia dell'atto costitutivo o dello statuto ovvero una dichiarazione d'intenti che consenta di valutare la Forma Associativa ai sensi dell'art. 1;
- relazione sull'attività svolta e sui programmi che la Forma Associativa intende realizzare.

Il Sindaco qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti ne fa richiesta alla Forma Associativa.

La domanda può essere rigettata esclusivamente per mancanza dei requisiti. Prima del rigetto il Sindaco invita la Forma Associativa a presentare le proprie osservazioni.

Qualora la domanda riguardi Forme associative che operano prevalentemente a livello circoscrizionale, copia della stessa è inviata al Consiglio di circoscrizione qualora non vi abbia provveduto la Forma Associativa, allo scopo di favorire la partecipazione, la consultazione e la collaborazione a livello di strutture periferiche.

Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco deve essere immediatamente comunicato al Sindaco dal rappresentante legale o dal referente di cui al comma 2.

Il Sindaco provvede alla cancellazione al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero d'ufficio qualora accerti il venir meno dei suddetti requisiti.

Articolo 3 - EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione nell'Elenco è condizione per far parte delle Consulte di settore delle Forme associative.

Nessuna associazione può partecipare a più di due Consulte di settore.

L'ammissione ad ulteriori consulte è subordinata alla effettiva attività svolta con continuità dall'associazione in altri settori.

Articolo 4 - CONSULTE DI SETTORE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Il Comune favorisce la partecipazione istituzionale delle Forme associative iscritte nell'Elenco comunale ed il loro coordinamento. A tal fine promuove le Consulte di settore ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale secondo le aree in cui è articolato l'Elenco.

La partecipazione istituzionale, al fine di favorire l'integrazione fra l'intervento pubblico e quello del privato-sociale, si realizza nell'incontro e nel confronto fra le Istituzioni Pubbliche e le Forme associative per il perseguimento delle finalità di cui al successivo art. 5.

L'iscrizione alla Consulta di settore è effettuata su domanda della Forma associativa rivolta al Presidente della stessa. Con la domanda la Forma associativa si impegna a garantire una presenza attiva e continuativa agli incontri, indicando la persona che vi parteciperà come rappresentante effettivo.

Il rappresentante effettivo può delegare altra persona.

Ogni forma associativa si impegna a sostenere le attività della Consulta cui abbia dato la propria adesione.

Articolo 5 - FINALITÀ' DELLE CONSULTE DI SETTORE

Sono finalità delle Consulte di settore:

- il promovimento della cultura civile e democratica della società, ispirata ai valori della solidarietà, della non violenza, della partecipazione attiva alla vita sociale;
- la crescita della partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città ed alla conoscenza ed alla soluzione dei problemi della collettività, favorendo la crescita sociale;
- la realizzazione diffusa di forme di partecipazione democratica;
- lo sviluppo di strutture comuni tra le Istituzioni Pubbliche e le Forme associative no profit, partecipando alle specifiche fasi della programmazione;
- l'esercizio delle funzioni di controllo, tutelando la trasparenza nel rapporto fra il pubblico e il privato sociale;
- lo sviluppo di una progettualità che sappia integrare le specifiche esigenze e le differenti sensibilità ideali e culturali verso obiettivi generali e comuni;
- la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole Forme associative.

Articolo 6 - ORGANI DELLA CONSULTA DI SETTORE

Sono organi della Consulta: il Presidente della Consulta, l'Esecutivo, l'Assemblea.

Articolo 7 - PRESIDENTE DELLA CONSULTA

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i rappresentanti delle Forme associative iscritte nell'Elenco e resta in carica tre anni.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Consulta;
- convoca l'Assemblea di concerto con l'Esecutivo e la presiede;
- convoca e presiede le riunioni dell'Esecutivo e ne coordina i lavori;
- assume le decisioni urgenti sottoponendole a ratifica dell'Esecutivo nella prima riunione successiva.

In caso d'impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 8 - ESECUTIVO

L'Esecutivo è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea in numero non inferiore a 5 e non superiore a 9.

L'Esecutivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Sindaco, o l'Assessore/funziionario delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto.

L'Esecutivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea. In particolare l'Esecutivo:

- nella prima riunione di costituzione, da tenersi entro venti giorni dall'elezione, nomina il Vice Presidente, il Tesoriere ed eventualmente assegna particolari mansioni;
- concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- esegue le decisioni dell'Assemblea direttamente o per mezzo di gruppi di lavoro costituiti anche con persone esterne all'Esecutivo;
- propone attività e progetti in un'ottica di integrazione tra le diverse realtà;
- amministra i contributi predisponendo apposito rendiconto.

Articolo 9 - ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DI SETTORE

L'assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale della Consulta ed è costituita:

- dal Presidente della Consulta di settore;
- dai rappresentanti delle Forme Associative iscritte nell'Elenco.

Il Sindaco, o l'Assessore/funziionario delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto.

Tutti i componenti dell'assemblea hanno diritto di voto. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni, su invito del Presidente. Gli invitati hanno il solo diritto di prendere la parola.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, di concerto con l'esecutivo, almeno due volte all'anno. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti, ovvero dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato.

Il verbale della seduta è obbligatoriamente inviato a tutti i suoi componenti.

Spetta all'Assemblea:

1. eleggere fra i rappresentanti delle Forme Associative il Presidente ed i membri dell'Esecutivo;
2. determinare le direttive generali ed i programmi di attività;
3. proporre programmi ed iniziative d'intervento di settore;
4. promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
5. esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sugli atti di programmazione e pianificazione di settore dell'Amministrazione Comunale;
6. esprimere pareri sui criteri adottati dall'Amministrazione Comunale in materia di convenzionamenti, assegnazione delle sedi, forme di finanziamento e sostegno e proporre all'Amministrazione Comunale proprie ipotesi su tali profili.

In relazione ai punti 5 e 6 la Giunta Comunale deve obbligatoriamente richiedere il parere delle Consulte.

Tale parere deve essere fornito entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione, salvo diversi termini fissati e giustificati nella richiesta di parere. L'organo deliberativo competente è tenuto a valutare espressamente tali pareri che però non sono vincolanti.

Articolo 10 - COMMISSIONE DI COORDINAMENTO INTERSETTORIALE TRA LE CONSULTE

I Presidenti delle singole Consulte, ed in loro sostituzione i Vice Presidenti, si riuniscono a formare una commissione di coordinamento intersettoriale.

Compiti di tale coordinamento sono:

- proporre all'Amministrazione Comunale nuove modalità di lavoro e di progettazione superando la frammentazione di competenze e le logiche settoriali;
- favorire la comunicazione tra Amministrazione Comunale e le diverse Consulte;
- fungere da raccordo tra le Consulte favorendo le reciproche informazioni e comunicazioni;
- proporre e realizzare iniziative comuni di sviluppo delle finalità delle Consulte.

Le riunioni della Commissione di coordinamento sono convocate e presiedute dal Sindaco o da suo delegato.

Articolo 11 - FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELLE CONSULTE

L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento delle Consulte, mettendo a disposizione:

- a) spazi di riunione;
- b) segreteria organizzativa.

Annualmente la Giunta comunale, informate le commissioni consiliari competenti, definisce appositi programmi di finanziamento nell'ambito delle previsioni di bilancio, per sostenere specifiche attività o progetti quali interventi formativi, progetti sperimentali e sperimentazioni.